

N. 1247

DISEGNO DI LEGGE d'iniziativa del senatore BORGHESE COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 SETTEMBRE 2024 Disposizioni per la diffusione della pratica sportiva tra gli italiani residenti all'estero ed estensione dei giochi della gioventù

Onorevoli Senatori. — Le attività sportive, compresi gli sport italiani praticati all'estero, assumono spesso le caratteristiche del gioco e della lotta e si basano non solo sul divertimento, ma anche sulla competizione fra gli individui che le praticano.

La parola « *sport* », inoltre, ha sempre connotato un insieme di attività che favoriscono la socialità e lo spirito di gruppo nei giovani. Nel corso del tempo è nato pertanto il concetto dello « sport di massa », che ha promosso la diffusione delle attività sportive come strategia di educazione e di controllo sociale.

Nella società di massa lo sport occupa oggi un posto di grande rilievo, grazie alle sue manifestazioni che sono seguite da milioni di persone in tutto il mondo attraverso i *media* e che producono molta ricchezza.

La prestazione sportiva è valutata in base a parametri come quello del « record » conseguito, e la vittoria è considerata spesso più importante della qualità del gesto sportivo.

I campioni dello sport diventano personaggi e divi dei quali sono esaltati il successo e la prestanza fisica.

Grandi masse di pubblico partecipano agli eventi sportivi come forma di spettacolo e divertimento.

In Italia il calcio è certamente lo sport più seguito. Esso ebbe origine nell'Inghilterra del XII secolo e divenne così popolare che i re Enrico II e Enrico IV decisero di vietarlo. All'apice del suo potere, l'impero britannico si estendeva su circa un quarto del pianeta e questo comportò una grande diffusione del gioco del calcio, che è continuata anche nell'epoca moderna e contemporanea.

Il calcio, come universalmente riconosciuto, è molto popolare anche perché può

essere praticato dovunque, in quanto è necessario solo avere a disposizione uno spazio e un pallone. Inoltre, una squadra è composta da un numero limitato (undici) di giocatori, a differenza del *rugby* o del *football* americano che richiedono un numero più alto di partecipanti.

L'avvento della televisione ha poi contribuito ad aumentare la popolarità del calcio. La prima partita di calcio è stata trasmessa in televisione in Inghilterra nel 1937 e il primo Campionato del mondo è stato trasmesso in televisione nel 1954; da allora le immagini televisive delle partite hanno catturato l'immaginazione di milioni di spettatori, ispirando le future generazioni di calciatori e spingendole a emulare i loro idoli e a essere protagoniste dello sport più diffuso sul pianeta.

In conclusione, crediamo che sia proprio la capacità del calcio di suscitare un'enorme passione in soggetti di ogni età e di tutti i Paesi che ha reso e che rende ancora il calcio il più grande sport del pianeta. Al secondo posto, per quanto concerne la sua popolarità, troviamo il *basket* (pallacanestro), uno sport olimpico nato nel 1891 a Springfield nel Massachusetts. Molto praticato dalle nuove generazioni e molto seguito negli USA, in Europa e nel resto del mondo occidentale, esso gode di un significativo numero di appassionati.

Al terzo posto, invece, è il tennis, uno sport elegante e di antiche origini che negli ultimi decenni ha coinvolto sempre più tifosi e praticanti.

In quarta posizione troviamo la pallavolo, uno degli sport più praticati a livello scolastico e che ha dato origine anche a varianti

di successo quali il beach volley e il foot volley.

A metà classifica compare il *rugby*, particolarmente seguito nel Regno Unito e in Francia, nelle sue due varianti a quindici (quindici membri per ogni squadra) e a tredici (tredici membri per ogni squadra).

Al sesto posto e al settimo posto sono posizionati, rispettivamente, il *baseball*, sport nazionale della Scozia, e il golf, uno degli sport più seguiti negli USA e diffuso soprattutto nelle zone dal clima molto freddo come il Canada, il Nord America e il Nord Europa.

Al nono posto tra gli sport più popolari troviamo il tennis da tavolo, conosciuto come « ping-pong », uno sport che richiede un'altissima concentrazione, che può essere praticato a qualsiasi età e si può giocare sia al chiuso che all'aperto.

Al decimo posto troviamo il *cricket*, sport di squadra (undici membri per ogni squadra), che si pratica con mazza, palla e guantone.

Gli sport sono quindi, indiscutibilmente, fenomeni di crescente diffusione nella società, che hanno importanti riflessi anche in campo economico e politico e che rappresentano fattori di civiltà e di relazione pacifica tra le persone e tra i popoli.

Le loro funzioni di formazione e di sviluppo sociale e civile, inoltre, sono particolarmente riconosciute per quanto concerne i giovani, che dalle attività sportive ricavano un impulso per guardare al di là delle barriere nazionali, culturali e sociali.

Il valore relazionale attribuito allo sport ha un risvolto ancora più significativo per un Paese come l'Italia, che può vantare una forte presenza di cittadini all'estero e una rete di comunità di origine italiana costituita e consolidata nel tempo in tutte le realtà di storica immigrazione.

Lo sport, dunque, può rappresentare per l'Italia una scelta strategica capace di concorrere al rilancio della sua immagine di Paese dinamico e moderno, e al rafforzamento dei rapporti con la sua articolata diaspora. La conferma è data dal fatto che lo sport è un fattore di identità molto radicato in tutti coloro che guardano all'Italia con partecipazione culturale ed emotiva, come dimostrato dall'entusiasmo dei nostri connazionali all'estero per la vittoria della nazionale italiana nei Campionati del mondo di calcio nel 2006.

Il fine del presente disegno di legge è pertanto quello di promuovere la diffusione della pratica sportiva tra le comunità italiane residenti all'estero e, in particolare, tra i giovani, come momento di coesione e di relazione con l'Italia, nonché di promuovere programmi per organizzare eventi sportivi, attività di formazione e di aggiornamento; favorire la cooperazione tra associazioni di italiani residenti all'estero ed enti e associazioni di promozione sportiva; valutare le domande di assistenza tecnica e di finanziamento presentate dalle associazioni e dalle società sportive italiane all'estero; individuare eventuali sponsor per la promozione della pratica sportiva all'estero e l'organizzazione di eventi, prevedendo, per l'attuazione di tali programmi, anche il coinvolgimento del Comitato olimpico nazionale italiano, dei Comitati degli italiani residenti all'estero e del Consiglio generale degli italiani all'estero.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

- 1. La Repubblica, in considerazione dell'importanza dello sport quale fenomeno di crescente importanza sociale ed economica, promuove il sostegno dello sport italiano nel mondo e la diffusione delle attività sportive tra gli italiani residenti all'estero come strumento di formazione individuale e collettiva, nonché di conoscenza reciproca e di incontro.
- 2. La Repubblica promuove la diffusione della pratica sportiva, ai sensi del comma 1, come scelta strategica per consolidare e sviluppare i legami con i cittadini italiani e con le persone di origine italiana residenti nei Paesi di consolidata o nuova emigrazione di connazionali, prestando specifica attenzione agli interventi destinati ai giovani italiani e ai giovani di origine italiana.
- 3. I programmi volti a promuovere l'adesione e la partecipazione ai valori e ai principi fondamentali della cultura sportiva, predisposti ai sensi dell'articolo 11-bis del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, sono estesi ai giovani italiani e ai giovani di origine italiana residenti all'estero.

Art. 2.

- 1. Il Governo, ai fini di cui all'articolo 1, promuove, d'intesa con il Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE) e con il Comitato nazionale olimpico italiano (CONI), programmi volti a:
- a) diffondere tra le associazioni dei giovani italiani residenti all'estero la pratica

sportiva al fine di organizzare giochi della gioventù e campionati studenteschi;

- b) prevedere attività di formazione e di aggiornamento degli animatori e dei dirigenti operanti nel settore sportivo scolastico;
- c) favorire l'istituzione all'estero di comitati nazionali e regionali di promozione della pratica sportiva;
- d) favorire la cooperazione tra associazioni di italiani residenti all'estero e di persone di origine italiana ed enti e associazioni di promozione sportiva operanti nei singoli Paesi esteri, allo scopo di sviluppare la pratica sportiva e di organizzare eventi promozionali;
- e) valutare le domande di assistenza tecnica e di contributo finanziario presentate da società e da associazioni sportive italiane all'estero, sulla base del parere espresso dai Comitati degli italiani all'estero (COMITES) competenti per circoscrizione consolare e della relazione istruttoria predisposta dalle autorità diplomatico-consolari di riferimento;
- *f*) individuare, tra le imprese italiane operanti all'estero, eventuali *sponsor* per la promozione della pratica sportiva e per l'organizzazione di eventi.
- 2. I programmi di cui al comma 1 sono realizzati anche mediante la collaborazione dei rappresentanti dei COMITES e del CGIE di ciascun Paese, nonché prevedendo il coinvolgimento degli enti e del personale impegnati nell'insegnamento della lingua e della cultura italiane all'estero.
- 3. I criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo sono stabiliti ai sensi dell'articolo 11-bis del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41.

Art. 3.

1. Al fine di definire i programmi di intervento e di favorire il coordinamento tra i

soggetti operanti in campo sportivo, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita la Commissione per la promozione della pratica sportiva tra gli italiani residenti all'estero.

- 2. La Commissione di cui al comma 1 è composta da:
- a) un rappresentante del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- b) un rappresentante del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, designato dalla Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie del medesimo Ministero;
 - c) un rappresentante del CONI;
 - d) due rappresentanti del CGIE.

Art. 4.

1. Per l'attuazione della presente legge è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo per il sostegno dello sport italiano nel mondo e la promozione della pratica sportiva tra gli italiani residenti all'estero, con una dotazione annua pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2025. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale nell'ambito 2024-2026. del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.